

## **Nota illustrativa della delibera n. 48/2009 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia.**

Il Comune di Varese, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 7, comma 8 della legge 131/03 ha posto un quesito sull'interpretazione della norma contenuta nell'art. 77 bis del D.L. convertito nella legge 133/08, come modificato dall'art. 2 comma 41, lettera e della legge finanziaria 2009 riguardante l'esclusione dal computo delle entrate che concorrono alla determinazione dei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno dei proventi derivanti da cessione di azioni, da distribuzione di utili straordinari e dalla vendita del patrimonio immobiliare.

Il Sindaco, rappresentando le preoccupazioni sulle difficoltà di poter finanziare le spese di investimento del Bilancio 2009 nel quadro generale di recessione del sistema economico, ha chiesto, in particolare il parere della Sezione Regionale di controllo della Lombardia sulle concrete modalità di determinazione delle voci del patto, e cioè se le entrate straordinarie prima citate debbano essere detratte solo dal computo dei saldi per l'anno 2007, come prevedono le norme richiamate, od anche dal calcolo dei saldi per gli anni 2009/11 secondo le indicazioni contenute nel paragrafo C2 della circolare MEF n. 2 del 27/01/2009.

La Sezione ha proceduto ad una ricostruzione dell'evoluzione del quadro normativo relativo al patto di stabilità interno sottolineando alcune criticità del sistema ascrivibili principalmente ai fattori di forte instabilità sia delle regole che delle relative sanzioni per il mancato rispetto delle stesse.

È stato inoltre evidenziato che il comma 8 dell'art. 77 bis del D.L. convertito in legge 133/08 aveva stabilito che "le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito.

Tuttavia, pochi mesi dopo, in sede di legge finanziaria 2009 tale disposizione è stata riformulata nei termini seguenti "le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito" (art. 2, comma 41 della legge 203/08).

Il confronto dei due testi ha portato la Corte, sulla base di un'articolata argomentazione a concludere che la volontà del legislatore fosse proprio quella di escludere le entrate straordinarie richiamate solo dalla determinazione del saldo per l'anno 2007, senza che si debba operare alcuna decurtazione all'entità delle entrate utili ai fini del calcolo per l'anno 2009 e per i successivi anni 2010/2011.

Occorre solo aggiungere alle valutazioni della Sezione che la norma in esame equipara ad ogni effetto la spesa di investimento alla riduzione del debito, dimenticando di considerare che la spesa di investimento è compresa nel patto, mentre quella per la riduzione del debito è esclusa.

Ciò significa che, per l'anno 2009 sulla base dell'interpretazione della Corte, risulta favorito il finanziamento della spesa per opere pubbliche con proventi da alienazioni patrimoniali, mentre viene reso più agevole il raggiungimento del saldo obiettivo nel caso di destinazione a riduzione del debito.

Ulteriori elementi si possono desumere dalla deliberazione n. 48/2009 riportata nel nostro sito nel testo integrale, oltre ad informazioni sull'attività della Corte dei conti che possono essere reperite sul sito [www.corteconti.it](http://www.corteconti.it).